



Unione dei Comuni Andrano Spongano Diso Castro

Via F. Bottazzi, 6 – 73030 Diso (Le) – C.F. 92013730756 – P.I. 03593870755 – Tel/fax 0836/507966
www.unionecomuniandranodisospongano.it-affarigenerali@unionecomuniandranodisospongano.it-pec
unioneandranospongano@sicurezza postale.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL "GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA'"

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 14/10/2022

ART.1

Presso l'Unione dei Comuni di Andrano Spongano Diso Castro è istituito l'Ufficio del "Garante delle persone con disabilità".

ART. 2

La figura del Garante delle Persone con disabilità, operante in piena autonomia politica ed amministrativa è organo monocratico scelto e nominato dal Presidente tra una rosa di nomi proposti dalle Associazioni o altri enti rappresentativi degli interessi delle persone con disabilità operanti nel territorio dell'Unione, nel cui Statuto sociale è prevista esplicitamente l'attività a favore disoggetti con disabilità e la cui attività nel settore è documentata presso gli uffici servizi sociali dei Comuni dell'Unione; in possesso di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in materie giuridiche, economiche o sociali e con consolidata attività nel settore dell'associazionismo e del volontariato.

ART. 3

L'incarico ha carattere onorario, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 4

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante delle persone con disabilità dagli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni o da altro ufficio individuato dal segretario dell'Unione. Il personale che collaborerà con il Garante delle persone con disabilità sarà scelto dal garante medesimo, sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità o per comprovata professionalità e dovrà essere in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

ART. 5

Il Garante delle Persone con disabilità potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti, di concerto con il Presidente dell'Unione, tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l'Ufficio dei Servizi Sociali dei Comuni, per specifiche competenze professionali anche tra non residenti nei Comuni dell'Unione.

ART. 6

Al Garante delle Persone con disabilità sarà garantita la partecipazione a corsi, riunioni, eventi, e convegni affinché acquisisca un'adeguata formazione professionale in materia di disabilità.

ART. 7

Il Garante dovrà essere in possesso di un registro che dovrà essere aggiornato periodicamente o quando si renderà necessario, sul quale dovranno risultare i nomi delle Persone con disabilità prese in carico residenti nell'Unione dei Comuni. Su tale registro saranno annotati tutti i provvedimenti adottati dal Garante delle Persone con disabilità durante lo svolgimento della sua attività.

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui dati dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.

ART. 8

Il Garante delle Persone con disabilità interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alla persona con disabilità. In

esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro trenta giorni.

In caso di mancata risposta il Garante metterà a formale conoscenza dell'omissione il Dirigente della struttura e dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri trenta giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Presidente, al Presidente del Consiglio ed Assessori dell'Unione.

Il Garante rivolge raccomandazioni e suggerimenti ai Dirigenti degli Uffici Statali, Comunali, Provinciali e Regionali.

Al fine di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi: segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi ovvero non corretti nei confronti della Persona con disabilità; può farsi promotore di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento della persona con disabilità nel contesto sociale. Il Garante ha il potere di accedere agli Uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei Servizi di assistenza e di informazione rese alle Persone con disabilità.

ART. 9

Annualmente il Garante delle Persone con disabilità presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dell'Unione, al Presidente, all'Assessore ai Servizi Sociali ed alle Associazioni di categoria.

Il Presidente riferisce annualmente per iscritto al Consiglio dell'Unione in ordine al funzionamento del Garante delle Persone con disabilità, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate.

Copia della relazione sarà trasmessa al Presidente della Regione Puglia ed all'Assessorato Regionale competente, nonché al Consorzio per la realizzazione nel sistema di Welfare - Ambito di Poggiardo

ART. 10

Il Garante delle Persone con disabilità non può essere rimosso dall'incarico salvo decisione del Consiglio dell'Unione, esclusivamente qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.